

REGOLAMENTO N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2013 IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO XVI (MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE), CAPO IV (LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

Roma, 17 DICEMBRE 2013

Si è conclusa il 15 ottobre u.s. la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento sostitutivo del Regolamento ISVAP n. 8 del 13 novembre 2007 in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione.

Sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 3 soggetti:

- avv. Carlo Alessi (commissario liquidatore Progress in LCA)
- dott. Giampaolo Provaggi (commissario liquidatore Comitas in LCA)
- dott. Maurizio Ceresani (consulente contabile presso Novit in LCA)

I commenti ricevuti sono di seguito riassunti unitamente alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni dell'Istituto.

Viene altresì pubblicato il testo definitivo del Regolamento, integrato con le modifiche apportate anche a seguito delle osservazioni formulate e condivise.

Gli esiti della pubblica consultazione sono riportati seguendo la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

OSSERVAZIONI GENERALI

L'avv. Carlo Alessi propone di introdurre l'obbligo per i commissari di stipulare una polizza per la responsabilità professionale, con costi a carico del liquidatore fino ad un determinato ammontare.

Proposta non accolta. Non si ritiene opportuno introdurre con il Regolamento relativo alle imprese in liquidazione coatta amministrativa l'obbligo per i commissari di sottoscrivere un'apposita polizza di responsabilità civile, peraltro già contemplato nella normativa riguardante la riforma degli ordini professionali (v. decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137) e che formerà oggetto di apposita regolamentazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia (vanno stabilite le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze di responsabilità civile degli avvocati). Un intervento dell'IVASS sulla materia appare allo stato prematuro e intempestivo e potrebbe comportare una duplicazione di adempimenti in capo al professionista, alla luce della richiamata normativa. Appare comunque auspicabile che i commissari si dotino, ove non lo siano già, di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile che copra l'attività svolta in conseguenza dell'incarico conferito dall'Istituto di Vigilanza.

Il dott. Giampaolo Provaggi in materia di partecipazioni societarie suggerisce di disciplinare la possibilità di procedere alla fusione per incorporazione delle imprese detenute al 100%, al fine di ridurre i costi di gestione ed ottimizzare le procedure di dismissione dei relativi beni, previa verifica dei rischi e delle passività latenti. Propone inoltre di prevedere la possibilità, al fine di

una più corretta rappresentazione nelle relazioni e nelle informative periodiche di cui all'art. 250 CAP di far luogo all'appostazione di un fondo svalutazione ovvero del valore di perizia delle partecipate.

Proposta non accolta. Non si ritiene opportuno affrontare l'ipotesi di incorporazione delle partecipate nell'ambito del Regolamento; la fattibilità e l'opportunità di un'incorporazione potrà essere considerata caso per caso, sulla base delle specificità di ciascuna procedura. Circa il valore da attribuire alle partecipate nelle relazione tecnica periodica di cui all'art. 250, comma quarto, CAP si osserva che il relativo prospetto Titoli prevede una specifica colonna "valore corrente" nel quale inserire l'effettivo valore delle quote di partecipazione detenute da ciascuna liquidazione.

Il dott. Giampaolo Provaggi suggerisce di precisare il contenuto, gli schemi, i criteri di valutazione da adottare nella relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta dal commissario liquidatore sulla base delle informazioni disponibili di cui all'art. 235, comma quarto, CAP, come da rinvio operato dall'art. 251, comma secondo, CAP, se i criteri di valutazione da adottarsi (o da recepire) debbano essere i medesimi, sia nella fattispecie di cui all'art. 235 CAP sia in quella dell'art. 251 CAP, in considerazione delle differenti finalità delle procedure.

In modo speculare lo schema ed il contenuto del rapporto del comitato di sorveglianza.

Si tratta di aspetti che non vengono trattati nel Regolamento in esame in quanto gli articoli 235 e 251 del CAP non contengono un rinvio a norme regolamentari secondarie e nel contempo non indicano né richiamano schemi obbligatori cui devono attenersi le relazioni a cura del commissario e del comitato di sorveglianza.

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

Art. 5 (Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'IVASS)

Comma primo, lettera c)

Il dott. Ceresani chiede conferma se, nella previsione "...qualora di ammontare mensile superiore a 50.000 euro...", ci si riferisca al totale degli importi trasferiti nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno di uno stesso mese.

Non si tratta di una proposta ma di una richiesta di chiarimenti. Si conferma che il riferimento mensile deve intendersi al mese solare.

Comma primo, lettera e)

Il dott. Ceresani chiede conferma se siano da intendersi comprese nella lettera e), e conseguentemente soggette ad autorizzazione preventiva IVASS, senza limite minimo di importo - anche le attività di prassi esternalizzate a professionisti per ragioni di efficienza gestionale quali - a titolo esemplificativo - l'amministrazione del personale, la consulenza fiscale, la consulenza in tema sicurezza sul lavoro ecc ...

Non si tratta di una proposta ma di una richiesta di chiarimenti. Si conferma che le attività sopra elencate rientrano nella previsione della lettera e).

Il dott. Ceresani chiede inoltre conferma che per l'incarico a società non si configuri una "nomina di collaboratori" e non rientri conseguentemente tra le spese della liquidazione con i limiti autorizzativi di cui di cui alla lett. h).

Non si tratta di una proposta ma di una richiesta di chiarimenti. Si precisa che rientrano fra le collaborazioni non solo gli incarichi affidati a persone fisiche ma anche quelli attribuiti a persone giuridiche.

Art. 6 (Gestione delle disponibilità finanziarie)

Comma secondo, lettera b)

Il dott. Ceresani chiede conferma che l'ammontare mensile si riferisca al totale degli importi trasferiti nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno di uno stesso mese.

Non si tratta di una proposta ma di una richiesta di chiarimenti. Si conferma che anche in questo caso il riferimento mensile deve intendersi al mese solare.

Comma quinto

L'avv. Alessi chiede venga prevista la possibilità di mantenere le liquidità della procedura nel conto corrente vincolato, contrattando con gli istituti bancari tassi di redditività maggiori di quelli ottenuti con l'investimento in titoli di stato.

Proposta non accolta. L'art. 5 prevede che le somme depositate sul conto vincolato possano essere investite esclusivamente in titoli di stato ma non vieta di mantenere le somme sul conto vincolato. Ne deriva che, qualora, in esito alla contrattazione con l'istituto bancario, il deposito bancario risulti più vantaggioso dell'investimento in titoli di stato, il commissario può non procedere all'acquisto dei titoli. In tale ottica si ritiene opportuno procedere all'abrogazione della circolare ISVAP n. 16-09-0908/6C del 3 marzo 2009, con la quale, per causa della preoccupante situazione dei mercati, i commissari erano stati invitati ad investire in titoli di stato evitando che le somme permanessero in giacenza sui conti vincolati.

Il dott. Provaggi suggerisce di precisare che i titoli di stato acquistati dalla procedura possono avere una durata residua non superiore a 12 mesi.

Proposta non accolta. Le liquidazioni possono ovviamente acquistare titoli di stato con durata non superiore a 12 mesi o con durata residua non superiore a tale termine. Non si ritiene necessaria una precisazione in tal senso.

Art. 7 (Mezzi di pagamento)

Comma primo

Il dott. Ceresani propone, per uniformità con altre espressioni contenute nel regolamento, di aggiungere il termine "vincolato" modificando il testo nel modo seguente: "... Qualora si tratti di incassi della liquidazione il bonifico è effettuato a favore del conto corrente vincolato intestato alla liquidazione medesima..."

Proposta non accolta. Il Regolamento ha disciplinato l'utilizzo del conto vincolato per i pagamenti alle liquidazioni di più rilevante ammontare. Infatti per le vendite immobiliari è

espressamente previsto che i corrispettivi da incassare confluiscono sul conto vincolato.

Il dott. Provaggi chiede di prevedere la possibilità di pagare le utenze mediante addebito continuativo sul conto libero, al fine di ridurre i costi per le commissioni.

Proposta non accolta. Le liquidazioni possono procedere all'addebito in conto delle utenze e non si ritiene necessaria l'introduzione di una precisazione in tal senso.

Art. 8 (Affidamento di incarichi a legali e professionisti)

Commi primo e secondo

Il dott. Provaggi suggerisce di prevedere la possibilità di conferire gli incarichi ed in particolare in materia fiscale ad un soggetto esterno qualificato e dotato di polizza assicurativa in ragione della rischiosità dell'attività da porre in essere, anche perché nella disciplina fiscale, ove il commissario operi direttamente, l'eventuale errore o la contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria comporterebbero un pregiudizio per la liquidazione e per i creditori.

Proposta non accolta. Nel Regolamento è precisato che, per ragioni di economicità, nel conferimento degli incarichi esterni devono essere considerate le qualificazioni professionali presenti presso gli organi liquidatori e, pertanto, l'assegnazione degli incarichi deve essere limitata ai settori che non rientrano nelle competenze del commissario officiato o dei componenti del comitato, salvo nei casi in cui per ragioni di qualità e quantità si ravvisi l'opportunità di ottenere l'apporto di ulteriori contributi professionali. Come già segnalato è peraltro opportuno che il professionista nominato quale commissario liquidatore sia dotato di adeguata polizza per la responsabilità civile professionale anche in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere all'interno della procedura.

Commi quarto e settimo

Il dott. Ceresani chiede conferma se, analogamente a quanto avviene per altri adempimenti normativi (tra i quali quelli previsti dal Regolamento ISVAP n. 10/2008 o la normativa sul "divieto di *interlocking*") la verifica di insussistenza delle cause di incompatibilità possa essere adempiuta mediante una attestazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.

Non si tratta di una proposta, ma di una richiesta di chiarimenti. Si conferma la possibilità di attestare l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità tramite apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate dagli interessati secondo quanto previsto dalla vigente normativa (art. 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni) ed autorizzando l'Istituto a svolgere ogni necessaria indagine per la verifica della veridicità delle stesse.

Art. 10 (Informativa all'IVASS)

Comma terzo

Il dott. Provaggi, in relazione alle spese ricorrenti, quali le utenze, osserva che non è agevole determinare a priori se sarà o meno superato il limite di € 5.000 indicato nel Regolamento e chiede di precisare se detto limite sia riferito alla periodicità annuale, trimestrale o altro.

Il dott. Cererani chiede conferma che il riferimento a pagamenti frazionati di importo inferiore a 5.000 euro ma riconducibili alla stessa operazione debba essere inteso ai pagamenti intervenuti nel trimestre.

Proposta accolta. Nel regolamento è stato precisato che il limite di € 5.000 è riferito al trimestre in osservazione.

Comma ottavo

Il dott. Ceresani, con riferimento alla richiesta di fornire all'IVASS l' "elenco degli attivi a copertura delle riserve tecniche alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa" ritiene utile confermare che detta richiesta non vada intesa come la trasmissione della "stessa" situazione degli attivi come esistente alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ma sia intesa come la situazione aggiornata alla data di riferimento del resoconto semestrale risultante dal "Registro (mensile) delle attività a copertura delle riserve tecniche" di cui all'art. 101, commi primo e secondo del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e artt. 18 e 36 del Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, tenuto conto delle ulteriori previsioni applicabili alle compagnie in liquidazione coatta amministrativa ex art. 258, commi primo e secondo del CAP.

Non si tratta di una proposta, ma di una richiesta di chiarimenti. Si è ritenuto opportuno precisare nel Regolamento che l'elenco degli attivi a copertura delle riserve alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa deve indicare il valore a suo tempo riportato nel registro e quello di effettivo realizzo da parte della procedura, nonché le modifiche e l'eventuale informativa previste dall'art. 258, comma secondo, CAP.

Articolo 10 bis

Il dott. Ceresani propone di inserire, ad integrazione delle casistiche per le quali possa essere sottoposta a revisione l'attività liquidatoria, un ulteriore comma all'art. 10 bis riferito alla situazione (ex combinato disposto degli artt. 251 e 235, comma quarto del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) che si verifica quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio della liquidazione coatta amministrativa non sia stato approvato e il commissario liquidatore debba provvedere al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Il comma in proposta dovrebbe essere inserito dopo il comma terzo secondo il testo che segue: "I commissari liquidatori possono sottoporre a revisione la situazione patrimoniale ed economica predisposta ex combinato disposto degli artt. 251 e 235, comma quarto del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. "

Proposta non accolta. Essa configura più un'attività suppletiva (connessa alla mancata approvazione del bilancio sociale) piuttosto che di revisione. In ogni caso è possibile che l'Autorità di Vigilanza autorizzi il commissario liquidatore ad avvalersi di una società di revisione per lo svolgimento dell'attività rappresentata.

...

Allegato 1 sub 1 Riassuntivo spese e incassi

Il dott. Provaggi propone di non inserire nel prospetto le operazioni errate di addebito e accredito sul conto corrente bancario ed i giroconti, al fine di non inquinare la significatività e la rappresentatività dei dati.

Proposta non accolta. I commissari possono inserire un'apposita nota al prospetto riassuntivo delle spese e degli incassi per indicare eventuali operazioni errate e giroconti registratisi nel trimestre.

Il dott. Ceresani propone - al fine di garantire una esatta corrispondenza di tale allegato alla movimentazione bancaria ed al saldo finale del trimestre - che i valori siano espressi "in Euro" (quindi con anche l'indicazione dei centesimi) e non in "in unità di euro" come invece attualmente previsto sul modello allegato; suggerisce inoltre che anche gli "*All. 1 sub 1 b Spese contanti*" e l' "*All. 1 sub 1 Riassuntivo spese e incassi*" nonché i modelli/prospetti di cui alla Circolare ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, possano prevedere la rappresentazione numeraria con "valori in euro".

Proposte non accolta. L'indicazione in unità di euro serve a facilitare la compilazione. L'allegato 1, sub.1 ha la funzione di fornire un rappresentazione completa dei giustificativi dei movimenti bancari, che spesso sugli estratti conto sono indicati in maniera sommaria ed incompleta (ad esempio solo numero assegno). Nel caso in cui le liquidazioni si avvalgano di procedure di elaborazione dei dati in via elettronica, sarà comunque possibile inviare i dati senza effettuare alcun arrotondamento.